

Importazioni beni agevolati anti covid-19. L'elencazione e codici TARIC

Con circolare n. 12 del 30 maggio 2020, prot. 163209/RU, l'Agenzia delle Dogane, ha fornito le prime istruzioni per l'applicazione dell'articolo 124 del Decreto Rilancio che ha previsto la riduzione (esenzione nel periodo transitorio) dell'aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione della pandemia. Nel documento chiarito che a partire dalla data del 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative ai beni elencati nel numero 1-ter della Tabella A, Parte II-bis, sono esenti dall'IVA. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l'aliquota IVA nella misura del 5 per cento; che nell'elenco di beni contenuti nel numero 1-ter sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine "chirurgiche" e le "mascherine Ffp2 e Ffp3", escluse le mascherine generiche (o filtranti) che non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI).

Piattaforma di e-commerce per l'acquisto di servizi di spedizione o trasporto. La

**prenotazione on line di
“servizi tangibili” non
rientra nella definizione di
servizi elettronici. Nella
fattura semplificata
obbligatoria la partita IVA o
il codice fiscale del cliente**

Deve escludersi che nella compilazione delle fatture elettroniche via SdI, tanto ordinarie, quanto semplificate, possa essere omessa l'indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cessionario/committente. Questa è la risposta n. 324 del 9 settembre 2020 ad un quesito diretto a risolvere un dubbio interpretativo di un contribuente che chiedeva di poter predisporre ed emettere le fatture elettroniche semplificate senza l'indicazione di codice fiscale/partita IVA del committente non esercente attività d'impresa (a condizione che vengano tuttavia indicati i dati anagrafici di cui al primo periodo della lettera e) dell'articolo 21-bis, comma 1 del D.P.R. 633/72).

**Cessioni intra-Ue. No alla
prova “libera” della**

fuoriuscita del bene dal territorio dello Stato

Diffusi nuovi chiarimenti circa la possibilità di documentare la fuoriuscita del bene dal territorio italiano con modalità documentali alternative rispetto a quelle indicate dall'art. 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2020. In particolare, nella risposta ad interpello n. 305 del 3 settembre 2020, l'Agenzia delle entrate, nel giudicare non condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, ha precisato che nella cessione intracomunitaria di beni, ai fini della formazione di una valida prova della fuoriuscita del bene dal territorio italiano verso altro Stato membro, non è sufficiente acquisire, contestualmente alla consegna della merce, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il cliente Ue dichiara sia di essere soggetto passivo IVA nella giurisdizione di destinazione finale dei beni acquistati (che deve naturalmente essere uno Stato membro UE) sia di essere in grado di provvedere con mezzi propri al trasferimento fisico di tali beni indicando la loro destinazione. Nello stesso documento, sancita l'impossibilità di procedere allo storno della fattura imponibile IVA con nota di credito ex articolo 26 del D.P.R. 633/1972 e all'emissione di una nuova fattura, ex articolo 41 del D.L. 331/1993, solo dopo aver acquisito la conferma dell'avvenuto trasporto comunitario. In caso l'incertezza alla validità dei mezzi di prova, spiega l'Agenzia delle entrate, il contribuente non può avvalersi dell'emissione della nota di variazione in diminuzione, a cui si ricorre solo nei casi espressamente previsti dal legislatore, tra i quali non rientra l'ipotesi prospettata. In estrema sintesi, per l'Agenzia, il contribuente che effettua cessioni intracomunitarie, per provarne fuoriuscita delle merci dal territorio italiano, deve o produrre i documenti richiesti dal Regolamento Ue n.

282/2011, o attenersi alle indicazioni della prassi nazionale fornite da ultimo, con la circolare n. 12/2020 (in "Finanza & Fisco" n. 15/2020, pag. 734).

Attività di produzione e commercializzazione di marmellata di agrumi. Non applicabile, in ogni caso, il regime speciale IVA per l'agricoltura

All'attività di produzione e commercializzazione di marmellata effettuata utilizzando esclusivamente frutti di propria coltivazione, non essendo le confetture incluse tra i prodotti elencati nella citata Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, ai fini IVA non è possibile applicare il regime speciale di cui al citato articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972. Si applicano, dunque, le modalità ordinarie proprie del regime analitico con applicazione dell'Iva sui corrispettivi con aliquota del 10% prevista dalla Tabella A, Parte III, n. 73), allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Autoveicoli, motoveicoli, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso senza IVA. Le modalità di controllo preventivo da parte del Fisco per l'immatricolazione o la voltura

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 17 luglio 2020, prot. n. 265336 stabilite le modalità e i termini delle verifiche che gli uffici dell'Agenzia delle entrate devono effettuare in talune ipotesi in cui non è previsto versamento dell'IVA con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".

Split payment fino al 30 giugno 2023. L'Italia è stata autorizzata a continuare ad applicare il meccanismo della

scissione dei pagamenti

Il 22 giugno 2020 la Commissione europea ha adottato la proposta del Consiglio **che estende fino al 30 giugno 2023** l'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione dello *split payment* come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA. Il Consiglio ha nel frattempo raggiunto l'accordo politico sulla proposta di decisione, che sarà formalmente adottata e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea non appena saranno finalizzati i testi in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Lo *split payment* continuerà ad applicarsi quindi fino al 30 giugno 2023 alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 sull'Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. (Così, comunicato stampa MEF n. 158 del 3 luglio 2020)

Professionisti e *split payment*

Si ricorda che l'articolo 12 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 [\(in "Finanza & Fisco" n. 17/2018, pag. 1266\)](#), ha previsto l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, *split payment*, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (in pratica i compensi dei professionisti). Nel dettaglio è stato introdotto un comma 1-sexies al citato articolo 17-ter, del del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 col quale si dispone che le norme in tema di *split payment* non si applicano alle prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni

di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*quinquies* dell'articolo 17-*ter* se i compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a ritenuta d'acconto per prestazioni di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973. In altri termini, quindi, i compensi dei professionisti sono stati nuovamente esclusi dall'applicazione dello *split payment* (come previsto dalla disciplina originaria). Le norme hanno trovato applicazione dalle operazioni per cui è emessa fattura dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 87/2018).

Per saperne di più:

Legislazione

[Ampliamento dell'ambito di applicazione dello *split payment*: le modifiche alle disposizioni di attuazione](#)

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018:](#) *«Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)»*

[Il testo del D.M. 23 gennaio 2015 aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 9 gennaio 2018](#)

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015:](#) *«Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni»*

Prassi

Allargamento dell'ambito applicativo del c.d. "*split payment*"

[Split payment dal 2018. La guida per individuare i nuovi](#)

[soggetti verso cui si applica](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 E del 7 maggio 2018:](#) «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti -Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Disciplina applicabile dal 1° gennaio 2018 – Art. 3, del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017 – D.M. del 09/01/2018»

Territorialità IVA per il noleggio delle imbarcazioni da diporto. Approvato il provvedimento che individua mezzi e prove

In attuazione all'articolo 1 comma 725 della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), l'Agenzia delle entrate ha approvato il provvedimento individua i mezzi e le modalità di prova idonei a dimostrare l'utilizzazione e la fruizione dell'imbarcazione da diporto al di fuori dell'Unione europea. A tal fine, vengono definiti i concetti di imbarcazione da diporto, fornitore, utilizzatore dell'imbarcazione da diporto e di mezzo di prova e viene regolamentato l'obbligo di conservazione della documentazione attestante l'effettivo utilizzo dell'imbarcazione.

Modifiche alla disciplina della territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi e semplificazioni alla disciplina del MOSS

Publicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale n.145 del 9 giugno 2020, il Decreto Legislativo 1° giugno 2020, n. 45, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni».

Le disposizioni del Decreto legislativo sono volte a ridurre gli oneri connessi alla fornitura all'interno dell'Unione europea dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del "mini sportello unico" (conosciuto come MOSS, acronimo di "Mini One

Stop Shop”).

Trasmissione dati delle vendite da marketplace. Circolare con sanatoria

Con la [circolare n. 13 del 1° giugno 2020](#), l'Agenzia delle entrate fornisce i “primi” chiarimenti sulla trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica prevista dall'articolo 13, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv. con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 ([in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 906](#)) e disciplinata nel dettaglio dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31/07/2019, prot. n. 66006. Nel documento di prassi statuito che “nel caso in cui, in ragione di problemi tecnici ed operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati, sia stato necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti, si ritiene non applicabile, fino alla data di emanazione della circolare (dell'1° giugno 2020), la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, del Decreto Crescita, potendosi ritenere sussistenti le obiettive condizioni di incertezza in merito all'applicazione della normativa in commento, ai sensi dell'art. 10, comma 3, legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente).

Si ricorda che tratta di disposizioni transitorie che cesseranno la loro efficacia il 31 dicembre 2020, con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2021, dell'articolo 14-bis della Direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”). La

comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i [servizi telematici Entratel/Fisconline](#) o tramite intermediario abilitato. Il primo invio doveva essere effettuato entro il 31 ottobre 2019.

Responsabilità in caso di mancato invio o di dati incompleti

Il soggetto sarà considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti. Questi effetti possono essere evitati se, nel caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato dimostri che l'imposta è stata comunque assolta dal fornitore, e se, riguardo l'invio di dati incompleti, il medesimo soggetto documenti di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale

Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13 E dell'1° giugno 2020, con oggetto: «COMMERCIO ELETTRONICO – Riscossione dell'IVA sulle vendite *on line* – Responsabilità per il versamento dell'Iva estesa alle piattaforme digitali utilizzate per facilitare le vendite a distanza di beni – Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica – Sanatoria per i dati delle vendite trasmessi in sostituzione di quelli originariamente inviati in maniera incompleta e errata – [Articolo 13, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv. con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58](#) – Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31/07/2019, prot. n. 660061»

Normativa:

Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. Termini e modalità di trasmissione dei

dati

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061/2019: «Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica di cui all'articolo 13, comma 1, del [decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58](#)»

Iva sul noleggio delle imbarcazioni da diporto. In consultazione sul sito dell'Agenzia la bozza di provvedimento. Fino al 3 giugno è possibile inviare contributi

È aperta sul sito dell'Agenzia delle Entrate una consultazione pubblica sulla bozza di provvedimento in materia di territorialità Iva dei servizi di locazione, noleggio e simili delle imbarcazioni da diporto, in attuazione dell'articolo 1 comma 725 della Legge di Bilancio 2020. Fino a mercoledì 3

giugno gli operatori potranno visionare la bozza e inviare le loro osservazioni e proposte via email all'indirizzo di posta elettronica dc.gc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.

L'Agenzia terrà conto dei contributi per la stesura del provvedimento definitivo, in coerenza con il quadro unionale. Lo scopo, infatti, è quello di condividere con gli operatori le scelte affrontate nel provvedimento relative ai diversi profili applicativi, che interessano un comparto di rilievo per il sistema economico del Paese.

Aggiornata la guida “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi”

Pubblicata dall'Agenzia della entrate la nuova guida alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Nel documento evidenziato, che “la chiusura della moratoria – inizialmente prevista al 1° luglio 2020 – è stata differita dal decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020) al 1° gennaio 2021, in considerazione delle oggettive difficoltà legate all'emergenza da Coronavirus”. La “proroga”, peraltro, non si applica agli operatori con volume d'affari superiore a 400.000 euro hanno dovuto necessariamente dotarsi di RT (o usare la procedura web dell'Agenzia delle entrate) entro il 1° gennaio 2020.

Emergenza da coronavirus. Guida agli adempimenti fiscali legati ai corrispettivi telematici

Pubblicata dall'Agenzia delle entrate la nuova guida agli adempimenti fiscali legati ai corrispettivi telematici in tempi di coronavirus. Oltre a fornire informazioni sulle sospensioni e proroghe degli invii dei corrispettivi telematici, indica agli esercenti come gestire eventuali problemi in fase di trasmissione

Cessioni intraUe. La disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato Ue alla luce del Regolamento n. 1912/2018

Al fine di fornire soluzioni pratiche in merito alla documentazione da conservare l'Agenzia delle entrate con circolare n. 12 E del 12 maggio 2020, una volta fatto il punto

tra norme nazionali e unionali e ricostruito il vigente quadro normativo comunitario, riguardo al rapporto tra la presunzione di cui all'articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale precisa che in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all'articolo 45-bis, del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011, applicabile dal 1° gennaio 2020, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell'entrata in vigore del medesimo articolo. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l'avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'Amministrazione Finanziaria.

Nuovo tracciato e-fatture obbligatorio solo dal 1° gennaio 2021

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 20 aprile 2020, prot. n. 166579/2020, l'Agenzia delle entrate modifica, di nuovo, il tracciato delle e-fatture. Il nuovo tracciato, salvo ulteriori proroghe, sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, le nuove specifiche tecniche, potranno essere utilizzate a decorrere dal 1° ottobre 2020. Nel provvedimento, inoltre, per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche comunque consentito fino al 31 dicembre 2020 anche l'utilizzo delle specifiche tecniche (versione 1.5) approvate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018

IVA TR. Nuovo restyling per modello e istruzioni

L'Agenzia delle entrate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2020, prot. n. 44055/2020, ha approvato una nuova versione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. L'aggiornamento, come spiega la parte motiva del provvedimento, si è reso necessario per tenere conto delle disposizioni contenute nel D.M. 27 agosto 2019, con il quale sono state innalzate le percentuali di compensazione sul legno di cui all'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Covid-19, presentazione telematica modelli Intra. Rinvio al 30 giugno 2020

L'articolo 62 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 cd. decreto "Cura Italia", stabilisce, al comma 1, primo periodo, che per «i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020»

Rientra, pertanto, nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni, dalla L. n.427/93.

Tale adempimento sospeso è effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

IVA periodica omessa e pagamento rateale ex articolo 54-bis DPR IVA: il credito annuale non si recupera per compensazione interna sulle rate, ma emerge solo pro quota nelle dichiarazioni successive in funzione dei versamenti eseguiti

La risposta ad interpello affronta il caso del contribuente che, avendo omesso in parte i versamenti dell'IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche relative al 2018, ha successivamente avviato il pagamento rateale dei debiti emersi a seguito della comunicazione di irregolarità emessa ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il quesito riguarda gli

effetti di tale rateazione sull'eccedenza IVA a credito risultante dalla liquidazione di dicembre 2018, eccedenza che, in sede di dichiarazione annuale IVA 2019, non ha potuto essere indicata nel rigo VL33 proprio perché il calcolo del credito annuale deve tenere conto esclusivamente dei versamenti effettivamente eseguiti.

L'Agenzia esclude la soluzione prospettata dal contribuente, che intendeva utilizzare l'eccedenza IVA di dicembre per pagare parzialmente le rate dei debiti IVA 2018. Richiamando il precedente orientamento espresso nella risposta ad interpello n. 449 del 30 ottobre 2019, il documento ribadisce che, nel quadro VL della dichiarazione annuale, non assumono rilievo i versamenti periodici omessi, ma soltanto l'IVA periodica effettivamente versata, inclusa quella corrisposta a seguito delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato. In caso di pagamento rateale, rileva esclusivamente la quota parte d'imposta pagata entro la data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario di presentazione della stessa.

Lotteria degli scontrini, le regole | Per la prima estrazione appuntamento al 7 agosto 2020

Pronte le istruzioni per partecipare alla lotteria degli scontrini, il concorso a premi collegato al nuovo "scontrino elettronico". Dall'1° luglio 2020, tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare

effettuando un acquisto di importo pari o superiore a 1 euro ed esibendo il loro codice lotteria. Per ottenere il codice lotteria basterà inserire il proprio codice fiscale nell'area pubblica del "portale lotteria" che sarà disponibile a partire dalle ore 12,00 del 9 marzo 2020. Una volta generato, il codice potrà essere stampato su carta o salvato su dispositivo mobile (telefoni cellulari, smartphone, tablet, ecc.) e mostrato all'esercente. Per ogni scontrino elettronico trasmesso all'Agenzia delle Entrate il sistema lotteria genererà un determinato numero di biglietti virtuali. In fase di avvio saranno previste estrazioni mensili con 3 premi al mese pari a 30mila euro ciascuno e una estrazione annuale con un premio pari a 1 milione di euro. La prima estrazione mensile sarà effettuata venerdì 7 agosto 2020. Le successive estrazioni mensili avverranno ogni secondo giovedì del mese. A partire dal 2021, inoltre, verranno attivate anche estrazioni settimanali con 7 premi del valore di 5mila euro ciascuno. I premi della lotteria non saranno assoggettati ad alcuna tassazione. Partecipando al concorso si contribuirà in maniera attiva alla riduzione del gap tra l'Iva potenziale e quella incassata dallo Stato e al miglioramento dei servizi offerti alla collettività. Tutte le regole sono contenute in un Provvedimento dei Direttori dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Dichiarazioni di intento. Il software di compilazione si adegua al nuovo modello

approvato con provvedimento prot. n. 96911/2020

Rilasciata una nuova versione del software Comunicazione Dichiarazioni di intento per la compilazione della nuova dichiarazione di intento da presentare in via autonoma.

Scarica la versione software: 1.3.0 del 02/03/2020

Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: Dichiarazioni di Intento (IVI15).

Aggiornata, di conseguenza, la procedura di controllo.

Software di compilazione dichiarazione IVA 2020. Aggiornato il controllo relativo alla presenza del quadro VP in caso di dichiarazioni presentate il 02/03/2020

Il software Iva 2020, aggiornato al 02/03/2020, consente la compilazione della dichiarazione modello Iva 2020 e della dichiarazione modello Iva Base 2020 da presentare in via autonoma. L'applicazione mediante una serie di domande determina quale sia il modello Iva più adatto alle esigenze

dell'utente e predispone i relativi quadri per la compilazione. Tale scelta può comunque essere variata in qualunque momento selezionando (o deselectando) l'apposita casella presente nel Frontespizio.

Modificate le specifiche tecniche della fatturazione elettronica | Posticipata al 4 maggio la scadenza per l'adesione al servizio di consultazione

Posticipata al 4 maggio la scadenza per l'adesione al servizio di consultazione delle fatture. Dal 1° marzo i consumatori finali che hanno aderito al servizio possono consultare le fatture nella propria area riservata di Fisconline.

Dichiarazioni d'intento. Aggiornati modello, istruzioni di compilazione e

specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati | A ciascun fornitore, dal prossimo 2 marzo, informazioni disponibili sul “Cassetto fiscale”

Con provvedimento del 27 febbraio 2020, prot. n. 96911/2020, del direttore dell'Agenzia delle entrate, approvate le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rende disponibili a ciascun fornitore, dal prossimo 2 marzo, mediante l'utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all'Agenzia medesima, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con il medesimo provvedimento aggiornati il modello di dichiarazione d'intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per adeguarli alla normativa vigente. Il modello è immediatamente utilizzabile, tuttavia, l'utilizzo del modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 è comunque consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in esame sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Scontrino elettronico, dai buoni pasto all'acquisto in leasing dei registratori telematici: una circolare delle Entrate scioglie i dubbi più frequenti degli operatori

È possibile utilizzare il credito d'imposta per i registratori telematici se l'acquisto avviene tramite leasing? Come comportarsi con la trasmissione dei corrispettivi nel caso dei cosiddetti ticket restaurant? Sono alcuni dei dubbi sciolti dalla circolare n. 3/E di oggi, che mette a sistema le ultime novità sul tema della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Operazioni documentate con fatture. Esclusi gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi giornalieri

Non sussiste l'obbligo memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l'emissione di fatture ex articolo 21 o 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). Va ricordato, infatti, come peraltro desumibile anche dall'articolo 1 del decreto ministeriale 7 dicembre 2016, che:

- le nuove disposizioni non hanno abrogato né modificato quelle in tema di fatturazione, con i relativi termini e modalità che restano quindi validi ed applicabili;
- l'emissione di una fattura, nelle ipotesi di operazioni ex articolo 22 del decreto IVA non solo è possibile ma, in linea generale, è obbligatoria a fronte della richiesta del cliente.

Uguualmente, nessun obbligo di memorizzazione/invio è previsto per coloro che svolgono le attività esonerate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, come da ultimo modificato con decreto dello stesso Ministro del 24 dicembre 2019.

Questa è solo una delle precisazioni principale contenute nella [risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020](#) in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

[**Link al testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 10 febbraio 2020**](#), oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Insussistenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l'emissione di fatture ex articolo 21 o 21-*bis* del D.P.R. IVA – Affermazione – Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e – Primo semestre di vigenza

dell'obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 – Mitigazione dell'impianto sanzionatorio – Applicazione l'esimente prevista dall'art.10 della L. 27/07/2000, n. 212 in tema di errori del contribuente- Art. 2, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127

Trasmissione telematica corrispettivi. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, ritardo non punibile. Sanzioni solo per la trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020

In tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, laddove l'unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127, la violazione, alla luce di quanto già indicato nella circolare n. 15/E del 2019 e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 in tema di errori del contribuente, può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l'esecuzione

dell'adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019.

In definitiva, si ritiene che le sanzioni indicate nell'articolo 2, comma 6, del D.Lgs. n. 127 del 2015 vadano applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020 ovvero omessa dopo tale data.

Sono “amichevoli” le comunicazioni di anomalia per la mancata trasmissione dei corrispettivi

L'Agenzia delle Entrate ha inviato delle lettere amichevoli agli operatori del commercio al minuto e attività assimilate che non risulta abbiano trasmesso i corrispettivi certificati e memorizzati con il registratore telematico o tramite l'apposita procedura web del portale “Fatture e corrispettivi”. Gli operatori possono utilizzare il canale di assistenza CIVIS per fornire all'Agenzia chiarimenti e segnalazioni. Tali chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando nell'ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura.

Brexit: il Regno Unito lascia l'Unione Europea, ma continua ad applicarne le regole doganali e fiscali (IVA e accise) fino al 31 dicembre 2020

L'Europarlamento ha ratificato nel pomeriggio del 29 gennaio 2020 il testo dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.

L'accordo di recesso consente di gestire l'uscita del Regno Unito dall'Ue in maniera ordinata, a tutela di cittadini e imprese. A partire dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020, infatti, il Regno Unito non sarà più uno Stato membro dell'Ue e sarà considerato un Paese terzo.

L'accordo prevede inoltre un periodo transitorio al 31 dicembre 2020 in cui un ampio corpo di regole Ue (incluse le regole sulla libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci nei termini previsti dall'accordo di recesso) continuerà ad applicarsi al Regno Unito.

Taglio del cuneo fiscale, ampliamento del catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società e territorialità nella fornitura intra-UE dei servizi nei confronti di committenti non soggetti Iva: i provvedimenti approvati dal Governo

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 23 gennaio 2020, ha approvato una serie provvedimenti in materia fiscale.

Di seguito, in sintesi, i contenuti.

Taglio del cuneo fiscale

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (decreto-legge)

Il decreto-legge, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l'importo ed estendere la platea dei percettori dell'attuale "bonus Irpef".

Dal 1° luglio 2020, il bonus di 80 euro aumenta quindi a 100

euro mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi. Coloro che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro, beneficeranno per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga. Per i redditi a partire da 28.000 euro, si introduce invece una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi. Oltre questa soglia, l'importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 36/37 del 2019

In questo numero:

il modello IVA 2020 da utilizzare per la dichiarazione IVA relativa all'anno 2019. Il modello, che deve essere presentato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020, contiene alcune rilevanti novità.

Pronto il modello IVA 2020. Le principali novità

Approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. n. 8938/2020 il modello IVA 2020 da utilizzare per la dichiarazione IVA relativa all'anno

2019.

Il modello che deve essere presentato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 contiene alcune rilevanti novità.

Di seguito le principali modifiche.